

Statuto Consorzio

Articolo 1

(Denominazione)

È costituito un **Consorzio**, su iniziativa del Comune di Fabriano, con attività interna ex art.2602 del Codice civile, fra artigiani produttori di carta tradizionale “Fabriano” denominato “**Carta Fabriano**”.

Articolo 2

(Sede)

Il Consorzio ha sede nella sede legale del Comune di Fabriano.

Articolo 3

(Scopo e oggetto)

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Il Consorzio è partecipato da imprese cartarie artigianali detentrici della tradizione fabrianese che annovera fra l'altro l'invenzione della filigrana da parte dei Mastri cartai operanti nelle “gualchiere” del XIII secolo.

Il Consorzio è voluto dal Comune di Fabriano al fine di creare le condizioni per dare un futuro alla carta tradizionale fabrianese e per consolidare il prestigio del prodotto che ancora affascina e che ha garantito alla città la fama nel mondo.

Per perseguire lo scopo il Comune di Fabriano fornisce un apposito Marchio insieme con un Disciplinare di produzione riportato nel Regolamento interno del Consorzio. L'apposizione del Marchio è permessa ai consorziati sui loro prodotti solo se realizzati con l'adozione della normativa prevista nel predetto Disciplinare.

L'identificazione della carta artigianale fabrianese con un Marchio specifico è anche finalizzata a contrastare una concorrenza sleale dovuta alla confusione artatamente diffusa sulla provenienza e sulla qualità del prodotto.

In funzione dello scopo da perseguire il Consorzio si organizza per svolgere attività di servizio nell'interesse comune delle imprese consorziate così come previsto dall'art.2602 del Codice Civile. In particolare:

- predisporre direttive per coordinare le attività dei consorziati che, comunque, nell'ambito del Consorzio rimangono imprese con la propria individualità a se stanti;
- fornire ai consorziati un programma di attività di formazione, organizzazione di incontri e/o convegni, fiere, workshop etc., programma concordato con il Comune di Fabriano.
- promuovere fra i consociati la cultura della collaborazione, della professionalità della innovazione tecnologica;
- studiare e promuovere programmi comuni, in accordo con il Comune di Fabriano, per la migliore divulgazione dei prodotti offerti alla clientela dalle imprese consorziate.

Articolo 4

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dalla maggioranza del 2/3 dei Consociati.

Articolo 5

(Comitato Tecnico Scientifico e Museo della Carta e della Filigrana)

Il Comune di Fabriano opera, per quanto di pertinenza e di interesse nei confronti del Consorzio, tramite il Comitato Tecnico Scientifico del Museo della Carta e della Filigrana.

È istituito presso il Museo della Carta e della Filigrana un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con compiti consultivi ed operativi, che supporta il Comune di Fabriano ed il Consorzio nell'attività di tutela della produzione della carta tradizionale fabrianese e i consorziati nella promozione delle attività previste dal presente Statuto.

Il CTS è l'organismo deputato alla verifica della produzione della carta tradizionale da parte dei consorziati e nell'ambito di questa funzione svolge, anche a campione, verifiche sia sulle materie prime utilizzate, sia sui prodotti finiti realizzati dai consorziati, al fine di attestare e conformare la produzione in base al disciplinare.

Il CTS è composto da un massimo di sette membri, nominati dal Comune di Fabriano.

Articolo 6

(Ammissione nuovi consociati)

I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio sono imprenditori ai sensi dell'Art.2082 del Codice civile in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2. Gli operatori economici interessati ad essere ammessi, devono inviare la propria domanda scritta al Comune di Fabriano. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare che regola la produzione della carta tradizionale fabrianese e del Regolamento d'uso del Marchio collettivo.

La domanda di ammissione è soggetta a parere preventivo e non vincolante espresso dall'organo esecutivo dell'amministrazione comunale del Comune di Fabriano, quale ente promotore del consorzio e titolare del Marchio collettivo o di certificazione, da esprimersi entro un termine massimo di trenta giorni. Il parere non vincolante all'ammissione o meno del richiedente è comunicato al Consiglio Direttivo del Consorzio, che assumerà la decisione di ammissione o di rigetto della relativa domanda.

Il nuovo membro del Consorzio, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, dovrà versare la quota annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

(Recesso ed Esclusione)

È ammesso il recesso dal Consorzio da parte dell'associato. La dichiarazione di recesso va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo e diviene efficace 30 giorni dopo la sua ricezione.

La richiesta di recesso non esime il consorziato uscente dal pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza semplice dei presenti, l'esclusione dal Consorzio di un consorziato nelle seguenti ipotesi:

- 1) quando l'operatore abbia perso, anche solo parzialmente, uno o più requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) quando l'operatore non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- 3) quando l'operatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- 4) nei casi in cui il consorziato abbia tenuto condotte non conformi ai principi del Consorzio;
- 5) infine, quando l'operatore non collabori al perseguimento degli obiettivi strategici del Consorzio.

Articolo 8

(Obblighi consortili)

Ciascun membro consorziato è obbligato a:

- corrispondere il pagamento, oltre alla quota consortile, anche di una eventuale quota annuale relativa alla disponibilità di beni o servizi messi a disposizione dei Consorziati;
- rispettare tutte le direttive e la normativa finalizzati alla realizzazione dell'oggetto consortile;
- consentire i controlli predisposti dal Consiglio direttivo in ordine all'adempimento delle obbligazioni previste nel presente Statuto;
- collaborare con gli altri Consorziati e con gli Organi Consortili per agevolare la realizzazione degli scopi statutari.

Articolo 9

(Organi del Consorzio)

Gli organi del Consorzio sono:

1. Il Presidente e il Vice Presidente.
2. L'Assemblea dei Consorziati.
3. Il Consiglio Direttivo.

4. L'Organo di controllo del Consorzio.

Articolo 10

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati in regola con il pagamento della quota consortile per l'anno in corso.

Ciascun Consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro Consorziato mediante delega scritta; nessun Consorziato può avere più di una delega. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo tramite posta certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a ciascuno dei Consorziati contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della seduta almeno sette giorni prima della riunione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza diretta o delegata della metà più uno dei Consorziati. In mancanza del numero legale l'assemblea può essere rinviata, senza modificare l'ordine del giorno, ad altra data o luogo entro trenta giorni da quella della prima convocazione e risulterà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente. Le delibere dell'assemblea sono riportate sul verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro di cui i Consorziati possono prendere visione e/o ottenere estratti.

L'assemblea è competente a:

- eleggere il Presidente del Consorzio, su proposta vincolante da parte del Comune di Fabriano;
- eleggere il Vice Presidente del Consorzio;
- prendere atto della nomina dell'Organo di controllo, su designazione del Comune di Fabriano;
- eleggere i membri del Consiglio direttivo, diversi dal Presidente e dal Vice Presidente, che ne fanno parte di diritto;
- determinare eventuali loro compensi;
- determinare l'importo della quota consortile dell'anno e delle quote gestionali e per i servizi proposte dal Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
- deliberare su linee e progetti proposti dal Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'assemblea è il Presidente del Consiglio direttivo il quale nomina il Segretario che redigerà il verbale delle deliberazioni assembleari, verbale che deve essere sottoscritto da entrambi.

Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere valide, qualora approvate dai 2/3 dei Consorziati, e sono soggette al recepimento con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Fabriano.

Non possono comunque essere modificate le finalità fondamentali contenute nello Statuto.

Articolo 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti tra soggetti consorziati o anche non consorziati, fra cui di diritto il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. Non possono pertanto svolgere più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è competente a:

- adottare tutti gli atti necessari, utili e opportuni per la realizzazione dello scopo consortile;
- controllare l'adempimento degli obblighi consortili da parte dei Consorziati come previsto dall'art.2605 del c.c.;
- applicare le deliberazioni assembleari assumendosi la responsabilità di gestione attraverso il rispetto delle norme statutarie;
- decidere sulla individuazione e definizione delle forme di collaborazione con terzi;
- predisporre i progetti di rendiconto consuntivo e di bilancio preventivo da presentare all'approvazione della assemblea;
- prendere atto del parere non vincolante dell'amministrazione comunale, relativamente all'ammissione o meno di nuovi Consorziati;
- deliberare sulla esclusione dei Consorziati come da art. 6 del presente Statuto.

Il Consiglio direttivo delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si verificano dimissioni o esclusioni di membri del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione dei sostituti. In occasione della prima nomina del Consiglio direttivo saranno chiamati ad accedervi i Consorziati fondatori ad eccezione della carica di Presidente.

Articolo 12

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente è designato con proposta vincolante dal Sindaco del Comune di Fabriano, in qualità di ente titolare del marchio collettivo, ed eletto dall'Assemblea, con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio per quanto riguarda l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Spettano al Presidente i seguenti compiti:

- convocare le riunioni del Consiglio direttivo;
- dare esecuzione alle delibere degli organi consortili;
- eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dagli organi consortili;
- vigilare sulla tenuta e conservazione dei libri del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 13

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è composto da un membro effettivo scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro. È nominato dal Comune di Fabriano.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti. È in carica per tre esercizi, come gli altri organi del Consorzio. La scadenza coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio dall'incarico.

Articolo 14

(Regolamento interno)

Per rendere operativa la disciplina dello Statuto e per regolare l'attività del Consorzio è adottato un Regolamento interno.

Il Regolamento disciplina i rapporti del Consorzio con i consorziati e con il Comune di Fabriano, in particolare per la corretta applicazione del Disciplinare trasmesso dal Comune, il cui rispetto consente ai consorziati l'utilizzo del Marchio come membri del Consorzio.

Il Regolamento interno è approvato dall'assemblea dei soci con una maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 15

(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)

Per le modifiche sia del presente Statuto che del Regolamento interno occorre una maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 16

(Bilancio)

L'esercizio consortile ha durata annuale e si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo nei centoventi giorni successivi provvederà alla predisposizione del rendiconto annuale

che dovrà essere sottoposto alla approvazione della assemblea dei Consorziati accompagnato da una sua relazione e dal resoconto dell'Organo di controllo

Articolo 17

(Parte finanziaria e patrimoniale)

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- quote consortili annuali;
- quote relative alla gestione ed ai servizi proposti in relazione al bilancio preventivo dell'anno;
- quote straordinarie per particolari eventi/attività.

Le decisioni che riguardano le quote sono di competenza del Consiglio direttivo che ne determina l'entità e le modalità d'uso. Tali decisioni saranno poi oggetto di ratifica o modifica da parte dell'Assemblea.

In caso di scioglimento del Consorzio ricorrendo le cause previste dell'art. 2611 del c.c., la destinazione del patrimonio disponibile sarà decisa dall'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto consuntivo di chiusura.

Articolo 18

(Controversie)

Ogni controversia fra i Consorziati e fra i Consorziati e il Consorzio relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile, può essere, su accordo fra le parti, deferita alla decisione di un Collegio arbitrale, costituito da tre membri dei quali uno designato da ciascuna delle due parti ed il terzo con funzione di Presidente indicato di comune accordo dai due designati dalle parti. In caso di mancato accordo la nomina sarà richiesta al Tribunale di Ancona.

Articolo 19

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in particolare riferite ai Consorzi con attività interna ex art. 2602 cod. civ.